

**REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE
ALLEGATO A**

**Articolo 3
Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via prioritaria, al Personale del Corpo Polizia Municipale di Reggio Emilia.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate, altresì, dal Personale della Polizia Provinciale di Reggio Emilia, nonché da quanti abbiano la qualifica di Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria e dai Pubblici Ufficiali dipendenti dall'Amministrazione Comunale che abbiano specifica competenza nell'emanazione dei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi a materie comunque disciplinate dal presente regolamento.
3. Per gli illeciti disciplinati dal presente Regolamento, e per le ordinanze che ne integrino le singole fattispecie d'illecito, è prevista la sanzione pecuniaria da 25 a 500 €, ad eccezione delle violazioni previste dagli articoli 10, commi 3 e 4, 12, 16, 19, 19 bis, 20 e 21, sanzionate con pena pecuniaria fissa di € 250.
4. In base a quanto disciplinato dall'articolo 7 bis della Legge della Regione Emilia Romagna del 28 aprile 1984 n. 21, non sarà irrogata la sanzione pecuniaria nei casi in cui, sulla base della sola diffida verbale da parte degli Agenti accertatori, il trasgressore od il responsabile giuridico od in solido interrompa immediatamente i comportamenti vietati, o comunque cessi le attività illecite, ed operi l'immediato ripristino dei luoghi pubblici, ove oggettivamente possibile, sempre che si tratti della prima violazione dal medesimo commessa. In tali casi gli Agenti accertatori redigeranno solo rapporto all'Amministrazione Comunale - Comando Polizia Municipale, per le verifiche del caso.
5. Qualora il trasgressore si rifiuti di cessare l'attività illecita o di ripristinare lo stato dei luoghi, per l'illecito commesso si applicherà la sanzione in misura fissa di € 350.
6. La diffida verbale prevista al precedente comma 4 non sarà applicabile per le violazioni non sanabili previste dai seguenti articoli:
 - articolo 5, comma 3, lettera a;
 - articolo 6, comma 2, lettera a;

- articolo 7, lettera c;
- articolo 9;
- articolo 11, comma 1;
- articolo 12, comma 1;
- articolo 17, lettera c;
- articolo 19;
- articolo 19 bis;
- articolo 20;
- articolo 21

7. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune per le attività manutentive indispensabili per fronteggiare il degrado urbano.

Articolo 10

Pulizia mostre, vetrine ed accessi

1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati potrà essere effettuato, sempre che ciò non comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrate, sempre che ciò comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
3. E' fatto obbligo ai titolari delle attività aperte al pubblico e, in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, di provvedere alla pulizia delle aree antistanti l'ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne.
4. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:
 - a. per gli immobili ubicati sull'intero territorio comunale, compreso il centro storico:
 - pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche. I proprietari devono provvedere alla pulizia entro 45 gg.

dalla pubblicazione del presente Regolamento;

- divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili; fanno eccezione le comunicazioni di trasferimento dell'attività e le offerte di locazione/vendita entro le dimensioni massime di cm 50 di altezza per 40 cm di lunghezza. I proprietari devono provvedere all'adeguamento entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento;
- b. per gli immobili ubicati all'interno del perimetro del centro storico:
 - oscuramento delle vetrine, da effettuarsi entro 15 gg dalla chiusura dell'attività esercitata nei locali, con modalità e materiali da definirsi con atto dell'amministrazione. I proprietari devono provvedere all'adeguamento entro 120 gg dalla pubblicazione del presente regolamento.

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE

Articolo 19

Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

1. E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro dalle ore 20 alle ore 6.
2. Al Sindaco compete adottare provvedimenti ulteriormente limitativi degli orari fissati al comma precedente od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga od ulteriori limitazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica quando la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione o stazionanti nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione.
4. I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti o bevande hanno l'obbligo di:
 - a. mettere a disposizione dei clienti che sostino all'esterno dei locali, almeno due contenitori per i

rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio;

b. provvedere, entro un'ora dalla chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ad asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali.

5. E' vietato pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno dell'esercizio, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.

6. L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria, promuove un sistema integrato di azioni, attraverso la prevenzione dei fenomeni di illegalità, per una convivenza civile tra i cittadini, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica.

7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 688, 690 e 691 del Codice Penale

l'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con i titolari ed i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, circoli privati titolari di autorizzazione allo svolgimento di attività che possono avere un qualche impatto sulla quiete pubblica, accordi che prevedano l'assunzione da parte di questi di impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di cui sopra, nonché iniziative volte a limitare la pubblicizzazione degli alcolici e a favorire una specifica formazione del personale addetto.

Articolo 19 bis

Provvedimenti finalizzati al contrasto all'abuso dell'alcol

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti da essa posti.

2. A tal fine l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti necessari:

a. ad assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa e di degrado e/o allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;

b. a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

c. a salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali, nel generale perseguimento delle finalità

di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento Comunale.

3. In particolare, l'Amministrazione Comunale, al predetto scopo di contrastare tali fenomeni di illegalità diffusa e di degrado e/o allarme sociale riconducibili all'abuso od al disordinato consumo di bevande alcoliche, può, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio, ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, identificando per tale fine le realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi.

4. Al Sindaco compete adottare i provvedimenti necessari per l'applicazione, in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni orarie:

a. la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15 alle ore 7,00 del giorno seguente.

b. l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 7,00.

5. Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti ulteriormente limitativi degli orari fissati al precedente comma 4 lett. a) e b), qualora l'istruttoria condotta dalla Polizia Municipale o da altri organi preposti al controllo evidenzi situazioni di particolare degrado urbano, al fine di impedire un grave detrimento ai valori tutti richiamati al primo comma.

6. Parimenti, sarà facoltà del Sindaco, prevedere deroghe ai limiti orari innanzi stabiliti ai commi 4 e 5, a fronte della sottoscrizione da parte degli esercenti di atti di impegno d'obbligo a non detenere, vendere e/o somministrare bevande alcoliche, e sempre che, comunque, la specifica situazione del contesto urbano lo consenta, senza discapito della prioritaria tutela dei valori pubblici di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento Comunale, tutelati dal presente articolo. L'accertamento della vendita e/o della somministrazione comporta, oltre all'erogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.3 comma 3 dal presente regolamento, anche la revoca dell'autorizzazione alla deroga di cui al precedente comma 6.

7. In caso di reiterate violazioni delle limitazioni imposte ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal terzo comma dell'art.3 del presente Regolamento, sarà disposta, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, la sospensione per due giorni dell'attività.

8. Per ogni ulteriore reiterazione nel biennio, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal terzo comma dell'art.3 del presente regolamento, sarà disposta, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, la sospensione per tre giorni dell'attività.

9. Parimenti l'Amministrazione Comunale, ai medesimi scopi di cui al comma 2, può, nell'interesse pubblico, dettare limitazioni e divieti riguardo al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

10. Al Sindaco compete a tal fine l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela ed in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni e divieti:

a. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie;

b. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

11. Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse ha facoltà di disporre che tali divieti non si applichino:

a. all'interno delle aree concesse dal comune ai pubblici esercizi per le distese e/o nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande entro il raggio 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione;

b. in caso di autorizzazioni in deroga per attività temporanee di somministrazione.

12. La violazione dei provvedimenti sindacali di cui al precedente comma 10, comporta l'irrogazione della sanzioni previste agli articoli 3, comma 3 e 2, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 21

Vendita abusiva di biglietti e titoli di accesso - Bagarinaggio

1. Su tutto il territorio comunale, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie appositamente autorizzate, è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso in occasione di:

- manifestazioni fieristiche;
- rappresentazioni liriche e teatrali;
- concerti musicali e spettacoli in genere;
- eventi sportivi in genere.

2. E' vietato altresì ricevere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, ticket o biglietti relativi al pagamento della sosta nei parcheggi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa. Al fine di agevolare il rispetto del divieto, potranno essere modificate le modalità di pagamento della sosta introducendo l'obbligo di abbinare il biglietto o ticket al veicolo per cui si paga la sosta, anche mediante l'apposizione del numero di targa, in forma completa o parziale, sul biglietto stesso.